



REGIONE DEL VENETO



Schema di Documento condiviso sui criteri per il riordino istituzionale delle Province

Premessa

Si intende innanzitutto affermare che Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto ritengono imprescindibile la presenza di un ente intermedio, nell'assetto istituzionale della Repubblica, tra Regione e Comuni e che pertanto le Province e la Città Metropolitana, in conformità all'art. 114 della Costituzione, vanno rafforzate nella loro autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, escludendo ogni ipotesi di soppressione o di nuovi progetti di revisione costituzionale in tal senso.

In questo contesto, è stata accolta con grande favore la disposizione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, che all'articolo 1, comma 2-ter, ha previsto l'istituzione, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un *“tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.”*

Il tavolo tecnico-politico dovrà individuare, in pochi mesi, alcune proposte per la revisione delle disposizioni di legge sugli enti locali in modo da ricostruire un assetto stabile dell'ordinamento delle istituzioni costitutive della Repubblica: Comuni, singoli e associati, Province e Città metropolitane.

La Regione sarà parte attiva del nuovo processo di riordino, in considerazione sia della legislazione regionale esistente con riferimento alle materie rientranti nella competenza concorrente e residuale della Regione, sia del ruolo di programmazione e di governo del sistema degli Enti Locali, che la Regione da anni esercita, entro il quadro delineato dalla legislazione nazionale.

La stagione di riforme della passata legislatura, che ha visto fortemente inciso l'assetto istituzionale delle Province, il loro ruolo e i rapporti tra i diversi livelli di governo è stata foriera di limiti e incertezze che richiedono significativi interventi legislativi di modifica.

In particolare, con riferimento alle Province, la loro confermata permanenza come istituzioni costitutive della Repubblica garantite dalla Costituzione impone di riconoscere finalmente all'Ente Provincia il ruolo proprio, quale ente a fini generali, esponenziale di una comunità territoriale intermedia tra Comuni e Regione, dotandolo delle funzioni di governo in piena e coerente attuazione degli articoli 114, 117, comma 2, lett. p) e 118 della Costituzione.





Le funzioni

Le funzioni fondamentali di area vasta individuate nel comma 85 della legge 56/14 devono essere riportate in modo organico in capo alle Province nell'ambito del TUEL.

Non è però sufficiente consolidare le funzioni fondamentali esistenti, ma si impone, soprattutto per taluni ambiti altrimenti eccessivamente indeterminati, l'esigenza di procedere ad una compiuta individuazione delle specifiche funzioni fondamentali, in coerenza con quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione e in ragione del percorso che la Regione ha intrapreso per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Alle Province deve essere restituito il ruolo di ente a fini generali, che coordina lo sviluppo della comunità territoriale di riferimento, e ancor di più alle Città metropolitane, così da garantire per l'intero territorio del Paese che siano gli enti di governo di area vasta, esponenti delle comunità territoriali, ad essere artefici, per i profili di competenza, dello sviluppo dei territori.

Va riscritto e precisato altresì l'elenco delle funzioni fondamentali attribuite alla Città Metropolitana, con l'obiettivo di chiarire e specificare definitivamente le qualificazioni di materie e competenze che appaiono oggi troppo generiche.

Le Province e la Città metropolitana, in quanto istituzioni della Repubblica, devono essere poste in condizione: di esercitare funzioni fondamentali di area vasta ben definite, di avere organi politici pienamente riconosciuti e legittimati, di godere di un'autonomia finanziaria tale da assicurare le risorse necessarie per esercitare le funzioni proprie e quelle loro attribuite o delegate dalla legislazione statale e regionale.

Occorre prevedere un riordino delle competenze da allocare sul territorio che, in relazione alle peculiarità ed alle caratteristiche dei contesti geografici, individui il livello ottimale di esercizio delle competenze.

Funzioni di supporto ai Comuni del territorio

La legge 56/14 al comma 88 ha previsto che le Province possano, *“d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”*.

Si tratta di processi di collaborazione tra le Province e i Comuni del territorio, attraverso i quali le Province e i Comuni mettono a fattor comune risorse per svolgere, in genere tramite convenzioni, funzioni in forma associata. Un'esperienza che negli ultimi anni è molto cresciuta.





In generale, la collaborazione tra le Province e i Comuni (soprattutto quelli più piccoli del territorio) può riguardare tutte le funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, sulla base di indirizzi condivisi nelle Assemblee dei Sindaci, quali sedi istituzionali in cui condividere con i Comuni strategie di semplificazione del sistema di governo locale, per consentire ad ogni ente locale di condividere risorse strumentali per concentrarsi al meglio sulle funzioni di amministrazione attiva per la cura degli interessi dei cittadini.

Al riguardo appare opportuno, alla luce delle esperienze maturate, annoverare tra le funzioni fondamentali delle Città Metropolitane e delle Province quella di stazione unica appaltante.

Il riordino istituzionale, anche in considerazione del processo volto all'acquisizione di autonomia differenziata

Il riordino istituzionale delle Province, così come dell'intera *governance* territoriale, dovrà essere effettuato anche alla luce del percorso di acquisizione di autonomia differenziata avviato dalla Regione, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'autonomia differenziata costituisce infatti un obiettivo di tutto il territorio, voluto e votato a grande maggioranza dai Veneti: si tratta di un rilevante processo di riforma dell'assetto complessivo delle competenze e dei rapporti tra lo Stato e il Veneto nel suo complesso che, oltre ad interessare direttamente l'Istituzione regionale, coinvolgerà necessariamente tutti gli enti territoriali.

Con riferimento alle maggiori competenze riconosciute al Veneto, alla Regione spetteranno infatti prevalenti competenze legislative, che ne rafforzino la natura di ente di legislazione, programmazione ed indirizzo; alle Province ed ai Comuni saranno attribuite con legge regionale, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le nuove competenze amministrative riconosciute dallo Stato, nell'ambito di un percorso attuativo a livello regionale previamente oggetto di condivisione e confronto con il sistema delle Autonomie, nell'ambito di una rinnovata *governance* territoriale ispirata ad una logica di sussidiarietà.

In questo quadro, le Province e la Città Metropolitana vedranno valorizzato il loro ruolo, in quanto ad esse dovranno essere allocate le funzioni di area vasta, e le relative risorse, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Quanto sopra, con il primario obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini e degli utenti finali.

Particolare attenzione va posta infine nella definizione delle intese tra la Regione e la Provincia di Belluno, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della





Regione e dalla legge regionale n. 25 del 2014, nonché in considerazione dell'esito del referendum provinciale celebrato contestualmente a quello regionale (il 22 ottobre 2017).

Riordino istituzionale delle Province in materia elettorale

Si ritiene che il consolidamento dell'esperienza della Provincia quale ambito di positivo riferimento per il livello comunale, vada accompagnato da un rilancio dell'autorevolezza istituzionale e della capacità di coordinamento ed indirizzo del territorio provinciale: obiettivo perseguibile con la previsione della legittimazione democratica della figura del Presidente, il ripristino di una forma collegiale e riconosciuta del suo esecutivo e l'elezione diretta del Consiglio provinciale.

Si ritiene, quindi, che il recupero di autorevolezza e terzietà del livello istituzionale provinciale debba essere assicurato mediante il ripristino dell'elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale: si condivide inoltre di prevedere il mantenimento con chiarezza di compiti e funzioni dell'organismo assembleare dei Sindaci (Assemblea dei Sindaci), per confermare la necessità di un forte riferimento all'Ente provincia da parte dei Comuni del territorio provinciale ed un loro coinvolgimento nelle scelte e negli strumenti a carattere generale e territoriale.

PROVINCIA

1. Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto.

La sua carica è incompatibile, non ineleggibile, rispetto a quella di Sindaco di Comune di qualunque dimensione demografica. Per ulteriori incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto dalle norme per le elezioni degli organi provinciali vigenti ante l.56/14

Il Presidente nomina e revoca gli Assessori provinciali, il cui numero massimo è equiparato a quello previsto per il Comune capoluogo della Provincia.

Il Presidente ha diritto ad una indennità, non cumulabile con eventuali indennità comunali, equiparata a quella di Sindaco del Comune capoluogo.

Il Presidente decade a seguito di voto di "sfiducia" espresso dal Consiglio provinciale.





2. Giunta Provinciale

Nominata e revocata dal Presidente, con Assessori in numero massimo equiparato a quello previsto per il Comune capoluogo.

Per le incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto dalle norme per le elezioni degli organi provinciali vigenti ante l.56/14.

Ogni Assessore ha diritto ad una indennità, non cumulabile con ogni altra prevista per incarichi comunali, equiparata a quella di Assessore del Comune capoluogo.

3. Assemblea dei Sindaci della Provincia

E' organo permanente della Provincia, con funzioni in particolare di indirizzo e controllo per le materie specificatamente attribuite e ne fanno parte tutti i Sindaci del territorio provinciale di riferimento.

L'Assemblea elegge tra i suoi componenti un proprio Presidente.

Sono sottoposti al parere obbligatorio dell'Assemblea:

- il Piano Strategico Provinciale
- Il bilancio
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- i Piani di settore

Il voto di ciascun componente dell'Assemblea è calcolato in base a criteri che ponderino il voto capitarario con il numero degli abitanti e l'ampiezza territoriale del Comune rappresentato.

4. Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è eletto a suffragio universale e diretto.

Per le incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto dalle norme per le elezioni degli organi provinciali vigenti ante l.56/14.

Il Consiglio Provinciale ha durata corrispondente al mandato del Presidente della Provincia.





Il funzionamento e le competenze del Consiglio Provinciale sono definiti dal TUEL.

CITTA' METROPOLITANA

La peculiarità della Città metropolitana è l'essere una forma/istituzione il cui governo è incentrato sui Comuni, che sono da considerare il loro elemento fondativo: per un radicamento democratico che congiunga le dinamiche di prossimità a quelle di area vasta, per la semplificazione dei processi decisionali, per il consolidamento di un sistema degli assetti amministrativi e di coordinamento.

La Città metropolitana è un ente locale, con autonomia organizzativa e finanziaria, che gestisce in modo unitario l'area metropolitana in cui rientrano i comuni individuati per legge sulla base di un rapporto di stretta conurbazione con il Comune capoluogo, in modo complementare ai Comuni e alla Provincia di riferimento.

In attesa della necessaria revisione, a livello nazionale, dell'attuale ordinamento delle Città Metropolitane, si concorda sull'esigenza avviare di un'analisi condivisa sulle problematiche specifiche relative alla Città metropolitana di Venezia, con particolare riguardo alla ricognizione delle funzioni fondamentali già attribuite alla Città metropolitana di Venezia, nonché alla definizione di modalità condivise per il raccordo della programmazione regionale con il Piano strategico triennale del territorio metropolitano.

Venezia, lì

Per la Regione del Veneto

Per l'Upi Veneto

Per l'Anci Veneto

